

CROCE VERDE NONE

STATUTO

TITOLO I – Principi Generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

- 1) E' costituita con sede in None un'Associazione di pubblica assistenza denominata CROCE VERDE NONE.
- 2) L'eventuale variazione della sede, purchè questa non sia trasferita oltre il Comune di None, non comporterà modifica di statuto fatta salva l'approvazione dell'assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'associazione é iscritta.
- 3) L'emblema dell'associazione è costituito da una croce verde ed un omino che corre racchiusi in un cerchio.

Art 2 – Principi fondamentali

- 1) L'Associazione di pubblica assistenza CROCE VERDE NONE è un momento d'aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato di cui alla legge n. 266 del 11/08/1991
- 2) L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuita delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività mdi volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontanea e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

Art. 3 – Scopi

- 1) L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.
- 2) Pertanto l'associazione assume il compito di:
 - organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;
 - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

1) Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione svolge quale attività principale il servizio di soccorso e di trasporto, a mezzo autoambulanze, di infermi ed a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a. collaborare all'organizzazione e alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo autoambulanza o automezzo
- c. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;
- d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- f. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- g. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- h. organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti delle Organizzazioni di rappresentanza nazionale;
- i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- j. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- k. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- l. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale.

Art. 5 – Gratuità

1) L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

2) Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell'11.8.91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento, o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

- 1) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
- 2) Sono soci contribuenti coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dall'Assemblea.
- 3) Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1), di età non inferiore ad anni quattordici che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
- 4) Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno d'età, oltre che gli altri diritti statuari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- 5) Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7 - Diritti

- 1) I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
 - b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
 - c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d. formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione e con riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
 - e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

- 1) I doveri dei Soci sono:
 - a. rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
 - b. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.
 - c. essere in regola con la quota associativa;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

- 1) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

- 1) La qualità di socio si perde
 - a. per morosità;
 - b. per decadenza;
 - c. per esclusione;
 - d. per dimissioni.
- 2) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Assemblea non ha rinnovato la quota associativa.
- 3) Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.
- 4) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
- 5) Perdono la qualità di socio coloro che abbiano dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
- 6) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al comma 1 lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie tesi difensive.
- 7) Contro i provvedimenti di cui al comma 1 lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8) I provvedimenti di cui al comma 1 lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma che precede; le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

- 1) L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite :
 - a. dalle quote degli aderenti ;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegni di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.12 – Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. da beni mobili ed immobili;
 - b. da titoli pubblici e privati;
 - c. da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Organi

Art. 13 – Organi

- 1) Gli organi della Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - e. il Collegio dei Proviviri.
- 2) Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 3) Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Art. 14 – Assemblea

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; essa è costituita dai soci dell'Associazione.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabili per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima da quello fissato per la riunione.
- 3) L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

- 1) L'Assemblea ordinaria si riunisce di norma una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2) Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

3) Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

4) L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, comma 2, a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Costituzione

1) Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2) La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 – Adempimenti

1) In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

1) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

2) Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi, salvo quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.

3) Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

4) Le deliberazioni dell'Assemblea relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

- 1) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.
- 2) Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche; il Presidente decide che non sia ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.
- 3) E' facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 – Competenze

- 1) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente e quello preventivo;
 - b. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c. approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
 - d. approvare le linee programmatiche della Associazione;
 - e. approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
 - f. approvare e modificare il regolamento generale della Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
 - g. eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
 - h. eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - i. eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - j. deliberare la variazione della sede legale purchè questa non sia trasferita oltre il Comune di None;
 - k. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale con trasferimento in altro comune;
 - c. sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio come previsto all'art. 35.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, di un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti.
- 2) Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.
- 3) Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

6) L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7) Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere e nomina un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

Art. 23 – Costituzione e voto

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

2) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

3) Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

4) Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo, senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

5) Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 24 - Competenze

1) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f. adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;
- g. assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Art. 25 – Direzione esecutiva

- 1) Il consiglio direttivo può costituire una Direzione Esecutiva composta da consiglieri, il cui numero non dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del consiglio direttivo, alla quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
- 2) Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

- 1) Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri membri, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- 2) Nel caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.
- 3) La vacanza comunque determinata dalla meta più uno dei componenti il Consiglio direttivo comporta la decadenza del medesimo.
- 4) La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
- 5) Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27 - Presidente

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
- 2) Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
- 3) Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 28 – Collegio dei sindaci revisori

- 1) Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

2) Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3) Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 – Competenze

1) Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

2) Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 30 – Collegio dei probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è composto i tre membri effettivi e di due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi membri, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

2) Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio senso il Presidente.

3) Delle riunioni è redatto verbale da trscrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

1) Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.10.

2) Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli membri del Consiglio e Consiglio stesso.

3) Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

4) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 32 – Segretario e tesoriere - Rinvio

1) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Titolo V – Norme finali

Art. 33 - Sezioni

1) Qualora per decisione dell'Assemblea siano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 34 – Regolamenti

1) Il regolamento generale:

a. determina le modalità di nomina e le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

b. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

2) In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

1) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto, anziché all'A.N.P.A.S., ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente all'art. 5, comma 4, Legge n. 266/1991.

Art. 36 - Rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 18.8.91 n.266.